

Novità bilanci 2016 alla luce del D.Lgs. 139/2015 e del D.Lgs. 69/2015

I criteri di valutazione
Bilancio consolidato

Prof. Marco Allegrini
marco.allegrini@unipi.it

Chairman IFRS Committee (IAFEI)
Membro gruppo internazionale OIC

1

Agenda

- Disposizioni transitorie
- Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
- Avviamento
- Derivati
- Costo ammortizzato
- Partecipazioni (metodo del patrimonio netto)
- Valutazioni a valore costante
- Poste valuta estera
- Bilancio consolidato

2

Disposizioni transitorie (art. 12)

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal **1° gennaio 2016** e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.
2. Le modificazioni previste dal presente decreto all'articolo 2426, comma 1, numeri **1), 6) e 8)**, del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.
3. **L'Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali** di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto

3

Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità

- I costi di ricerca e di pubblicità non sono più capitalizzabili
- OIC interverrà su impatto a bilancio della eliminazione
- 2426, 5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. **I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.** Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati

t4

Avviamento

- Art. 2426, 3): Impossibilità di compiere rivalutazioni di ripristino per l'avviamento svalutato
- art. 2426, 6): ammortamento avviamento "è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento»
- Possibilità per avviamento esistente al 1/1/2016 proseguire con vecchio criterio di ammortamento

5

Derivati e fair value

Vanno iscritti in bilancio in base al loro fair value.

Le variazioni di fair value sono iscritte a conto economico (a meno che si tratti di operazioni di copertura).

6

Modalità di stima del fair value

Il fair value è determinato con riferimento:

- a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo
- b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato

7

Derivati e copertura del rischio dei flussi di cassa

Se lo strumento derivato copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi o di un'operazione programmata, la variazione di fair value è imputata a una riserva di patrimonio netto. Questa riserva è "rigirata" a Conto Economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto.

8

Derivati e copertura del rischio di fair value

Gli elementi oggetto di copertura dei rischi sulle variazioni dei tassi di interesse, tassi di cambio, rischio prezzi e rischio di credito sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura, con effetti nel conto economico

9

Utili da variazione del fair value

- Non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura.
- Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite

10

Abolizione capitalizzazione oneri accessori su finanziamenti

- Con il metodo del costo ammortizzato, per i debiti, scompariranno gli oneri accessori sui finanziamenti (iscritti nelle altre immobilizzazioni immateriali)

11

Criterio del costo ammortizzato, aggi e disaggi

- Valido per tutti i crediti e di tutti i debiti (art. 2426, n. 8) e dei titoli obbligazionari immobilizzati (art. 2426, n. 1)
- All'1/1/2016 possibilità non applicarlo per elementi che non «hanno ancora esaurito i loro effetti»
- Aggi e disaggi su prestiti scompaiono come valutazione autonoma; la loro imputazione a CE avviene con metodo interesse effettivo
- Si deve calcolare tasso di interesse effettivo del debito/credito/titolo e applicarlo quindi per valutare debito/credito
- Probabilità che sia esteso a valutazione fondi

12

Esempio costo ammortizzato

Titolo nominali 100.000, acquisto corso secco 95.900, cedola annuale 6% rimborso dopo cinque anni

1) Anno	2) Flussi entrata/uscita	3) Interesse (5*TIR)	4) Differenza tra Interesse (3) e cedola (2)	5) Costo ammortizzato
0	- 95.900			95.900,00
1	6.000	6.712,95	712,95	96.612,95
2	6.000	6.762,86	762,86	97.375,81
3	6.000	6.816,26	816,26	98.192,07
4	6.000	6.873,40	873,40	99.065,47
5	106.000	6.934,53	934,53	0
TIR = 7,00%			Totale = 4.100	

13

Partecipazioni

- Art. 2426, 4) definizione data per calcolo patrimonio netto della partecipazione in controllata o collegata ai fini del metodo del patrimonio netto: patrimonio netto rispetto al quale calcolare la differenza è quello «riferito **alla data di acquisizione** o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata»

14

Valutazione a valore costante

- eliminato 2426, 12): “le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione”

15

Poste in valuta estera

- Viene introdotto il concetto di poste monetarie/non monetarie al fine delle conversioni
 - le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.
 - Le attività e passività in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio vigente al momento del loro acquisto;

16

Bilancio consolidato: casi di esonero per limiti dimensionali

Le imprese controllanti, tuttavia, sono esonerate da tale obbligo se, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti (in riferimento al proprio bilancio e a quello delle controllate):

- 17.500.000 euro negli attivi patrimoniali - dal 1° gennaio 2016 il limite è pari a 20.000.000 euro;
- 35.000.000 euro nei ricavi delle vendite e delle prestazioni dell'esercizio - dal 1° gennaio 2016 il limite è pari a 40.000.000 euro;
- numero di dipendenti in media nell'anno: 250 (nessuna modifica sul punto)

17

Bilancio consolidato: casi di esonero per limiti dimensionali

- l'esonero per limiti dimensionali non si applicava nel caso in cui la controllante o una delle controllate avesse emesso titoli quotati in borsa (art. 27 comma 2).
- Dal 1° gennaio 2016, tale comma è sostituito dal seguente: "L'esonero previsto dal comma precedente non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate è un ente di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39".

18

Bilancio consolidato: casi di esonero per subholding (art. 27, co. 3 e 3 bis, d.lgs. 127/1991)

- **3.** Non sono inoltre soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il 95% delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno 6 mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.
- **3-bis.** Non sono altresì soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29, nonché le imprese che controllano solo imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell'art. 28".

In grassetto: le aggiunte del d.lgs. 139/2015

19

Bilancio consolidato: casi di esonero per subholding

- L'esonero per le subholding è subordinato alle seguenti condizioni:
 - a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro dell'Unione europea, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato membro dell'Unione europea o in conformità ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea;
 - b) che l'impresa controllata non abbia emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea (prima "titoli quotati in borsa").

20

Bilancio consolidato: casi di esonero per subholding

5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio.

Nel caso previsto dal comma 3, la nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, devono essere depositati presso l'ufficio del Registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata; ~~dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.~~

21

Bilancio consolidato: casi di esclusione dal consolidamento

(art. 28 – D.Lgs. 127/1991)

Possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate quando:

- la loro inclusione sarebbe irrilevante al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo;
- l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è sottoposto a gravi e durature restrizioni;
- in casi eccezionali, non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;
- le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

22

Bilancio consolidato: altre modifiche

- Si applicano le modifiche agli schemi e ai criteri di valutazione previsti per il bilancio individuale
- il rendiconto finanziario diventa obbligatorio.
- La voce “differenza da consolidamento” è sostituita con la voce “avviamento” (art. 33, co. 3):

L'eventuale residuo, se negativo, è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata 'riserva di consolidamento', ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata 'fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri'; se positivo, è iscritto in una voce dell'attivo denominata **“avviamento”**, **salvo che debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico** ~~'differenza da consolidamento' o è portato esplicitamente in detrazione della riserva da consolidamento fino a concorrenza della medesima~~

23